



## COMUNE DI FIRENZE

### DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

<b>Numero:</b>	<b>2008/C/00042 - Proposta N. 2008/00350</b>
<b>Data Adozione:</b>	12/05/2008
<b>Oggetto:</b>	Commissione Consiliare Pari Opportunità - Modifiche al regolamento.
<b>Ufficio:</b>	<b>Direzione Ufficio del Consiglio</b>
<b>Relatore:</b>	Anna Nocentini
<b>Esecutività:</b>	12/05/2008
<b>Data pubblicazione:</b>	19/05/2008

- OMISSIS -

#### IL CONSIGLIO

Visto l'art. 5 dello Statuto, il quale stabilisce che: "1. Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi. 2. Il Comune promuove la presenza dei due sessi nella Giunta, nell'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, nelle Commissioni consiliari e di quartiere, nelle rappresentanze del Comune negli enti partecipati. 3. Il Comune è impegnato per creare le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.";

Visto il vigente D.Lgs. n° 226 del 31.07.2003 "Trasformazione della Commissione nazionale per la parità in Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 13 della Legge 6 luglio 2002, n. 137." che istituisce la Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la vigente L.R. n° 14 del 23.02.1987 "Istituzione della commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.";

Visto l'art. 3, 3° comma del Regolamento sugli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni, il quale prevede che, al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, le nomine e le designazioni in ogni singolo organismo, garantiscono il rispetto della proporzione del 50% fra i due generi;

Vista la propria delibera n. 2007/00521 – 2007/C/00075 del 10.12.2007 con cui viene prevista la costituzione della Commissione Consiliare permanente Pari Opportunità e il contestuale scioglimento del Consiglio delle Donne, introducendo le relative modifiche allo Statuto comunale (artt. 5 e 97);

Vista la propria delibera n. 76 del 10.12.2007 con cui è stato approvato il regolamento ed è stata istituita la Commissione Consiliare Pari Opportunità;

Ritenuto di dover modificare il predetto Regolamento della Commissione Consiliare Pari Opportunità al fine che venga evitato che le componenti scelte ai sensi dell'art. 5, comma 1., lett. c., non decadano alla scadenza dell'attuale mandato amministrativo e quindi a distanza di pochi mesi dalla nomina ed al fine di prevedere che la Presidente del Comitato pari Opportunità di Ente abbia la possibilità di farsi sostituire alle sedute di Commissione da un proprio delegato;

Ritenuto inoltre di dover modificare il predetto regolamento chiarendo che, di norma, la Commissione si riunisce una volta al mese e che la partecipazione alla Commissione Pari Opportunità non viene computata ai fini del rispetto del limite massimo di tre commissioni permanenti di cui un Consigliere può essere componente;

Visto il parere relativo alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

## DELIBERA

1. di modificare come segue i seguenti articoli del Regolamento della Commissione Consiliare Pari Opportunità:

### ART. 5 COMPOSIZIONE E DURATA

1. La Commissione è composta da:
  - a. 12 Consigliere elette nel Consiglio Comunale e nei Consigli di Quartiere, individuate dall'Ufficio di Presidenza, su indicazione dei Gruppi Consiliari, in modo proporzionalmente rispondente alla consistenza numerica dei Gruppi presenti in Consiglio Comunale e nei Consigli di Quartiere; in ogni caso dovrà essere garantita la partecipazione delle minoranze consiliari;
  - b. 2 Consigliere delegate dal Consiglio degli stranieri;
  - c. 13 componenti scelte tra donne in possesso di competenza ed esperienza relativamente alla differenza di genere e pari opportunità nei vari campi del sapere (giuridico, economico, politico, sociologico, psicologico, storico, artistico, del lavoro sia sindacale che imprenditoriale ecc.) e nei vari ambiti di intervento riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione, secondo le modalità indicate nei commi seguenti;
2. ~~4.~~ **Sono invitate permanenti alla Commissione Pari Opportunità** le rappresentanti degli organismi di parità: la Consigliera di Parità nominata dal Ministero del Lavoro, **la Consigliera di Fiducia di Ente**, la Presidente del Comitato Pari Opportunità di Ente **o suo delegato**, oltre all'Assessore alle pari opportunità **o suo delegato**, ~~che partecipano alla Commissione Pari Opportunità in qualità di invitato permanenti.~~
3. ~~2.~~ L'Ufficio di Presidenza del Consiglio istruisce la procedura per la nomina delle tredici componenti, attraverso un bando, da realizzare di norma entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale e da pubblicizzare nelle forme più ampie sul territorio Comunale.
4. ~~3.~~ Le candidature devono pervenire al Presidente del Consiglio entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del bando, corredate da curriculum dal quale risultino le specifiche competenze ed esperienze in materia di problematiche femminili, anche all'interno di associazioni, negli ambiti indicati nel precedente comma 1.
5. ~~4.~~ L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, unitamente a 6 consigliere comunali scelte fra maggioranza e opposizioni, esamina le candidature e sceglie un numero di candidate pari al doppio di quelle da eleggere, sulla base della valutazione della competenza ed esperienza dalle stesse certificate, adottando criteri che assicurino la più ampia rappresentatività generazionale, delle peculiarità professionali e della pluralità degli orientamenti politici, culturali ed economici.
6. ~~5.~~ L'Ufficio di Presidenza, integrato dalle suddette consigliere comunali, approva la graduatoria tenuto conto dei criteri di cui al comma precedente.
7. ~~6.~~ Dalla graduatoria si attinge per eventuali sostituzioni nel corso del mandato.

### ART. 9 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione viene convocata dalla Presidente, anche su richiesta di un quinto delle componenti, **di norma almeno** una volta al mese.
2. Qualora la convocazione sia richiesta da 1/5 delle componenti, queste devono presentare richiesta scritta alla Presidente che dispone la convocazione della commissione entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta.

3. La convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno, di norma via email, presso il domicilio eletto dalle commissarie, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza è sufficiente l'invio almeno 24 ore prima.
4. La seduta della Commissione è valida se è presente un terzo delle componenti.
5. Ai lavori della Commissione possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, nonché dirigenti, funzionari e consulenti del Comune, amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti ancorché consortili o concessionari di pubblici servizi, nonché rappresentanti del Comune all'interno di società.
6. La Commissione di norma articola le sue attività per gruppi di lavoro, le cui proposte devono ottenere l'approvazione della Commissione.

#### ART. 11

##### DIMISSIONI E DECADENZA

1. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta l'immediata decadenza della commissaria, di cui viene data comunicazione al Presidente del Consiglio, che provvede alla sostituzione con le stesse modalità previste dall'Art. 5, comma 1, lettere a. e b., per le commissarie consigliere ed attingendo alla graduatoria prevista all'Art. 5, comma 7 ~~6~~, per le commissarie non consigliere.

#### ART. 15

##### NORMA FINALE

1. **Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto disposto dal Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali, salvo per quanto concerne il limite massimo, previsto dall'art. 15, comma 1, di tre Commissioni Permanenti di cui un Consigliere può essere componente.**

#### ART. 16 ~~45~~

##### NORMA TRANSITORIA

1. In sede di prima attuazione, la procedura finalizzata all'istituzione della Commissione Pari Opportunità, prevista dagli Artt. 5 e seguenti, viene avviata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. **In sede di prima attuazione, le componenti della Commissione scelte ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c., restano in carica sino al termine del mandato amministrativo successivo a quello in cui è avvenuta la loro nomina.**